



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

(ai sensi della legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dei decreti attuativi e del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.)

Piano Triennale di Trasparenza ed Integrità

*(ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”)*

2017 - 2019

Data documento	Oggetto	Revisione	Redatto	Approvato
17.09.2015	Adozione	1	RTPC	CdA
31.12.2016	Aggiornamento	2	RTPC	CdA

SOMMARIO

1. Introduzione	4
1.1 Legge 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).....	4
1.2 Elementi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (“PTPC”).....	5
2. Gli attori nazionali del contrasto alla corruzione	6
2.1 Autorità Nazionale Anticorruzione (AN.A.C.).....	6
2.2 Dipartimento della Funzione pubblica.....	6
3. Analisi del contesto	7
3.1 Contesto esterno.....	7
3.2 Contesto interno.....	7
4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Biociclo Srl	10
4.1 Finalità del PTPC – Accezione ampia del concetto di corruzione.....	10
4.2 Impegno di Biociclo.....	10
4.3 Obblighi informativi verso l’Amministrazione vigilante.....	10
4.4 Formazione, informazione e comunicazione.....	10
4.4.1 Sito web e intranet.....	11
4.4.2 Informazione ai neo assunti e in fase di conferimento di incarichi.....	11
4.4.3 Adempimenti per la diffusione del PTPC.....	11
4.4.4 Formazione in tema di prevenzione alla corruzione.....	11
4.4.5 Pianificazione della formazione.....	12
4.5 Codice Etico e di Comportamento.....	13
4.6 Sistema disciplinare.....	13
4.7 Altri adempimenti delle società partecipate e controllate dalla PA.....	14
5. Attori di Biociclo nel contrasto alla corruzione	15
5.1 Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (RPCT).....	15
5.1.1 Requisiti e incompatibilità.....	15
5.1.2 Compiti e adempimenti del RPCT.....	15
5.1.3 Funzioni, poteri e responsabilità del RPCT.....	16
5.2 Gli altri soggetti coinvolti.....	17
5.2.1 Consiglio di Amministrazione.....	17
5.2.2 Responsabili delle aree a rischio corruzione.....	18
5.2.3 Dipendenti e collaboratori.....	18
5.2.4 Referenti del RPCT.....	18
5.3 Validità e aggiornamenti.....	18
6. Adempimenti in tema di trasparenza	19
6.1 Responsabile della trasparenza e suoi adempimenti.....	19

6.2	Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 190/2012	20
7.	Gestione dei rischi.....	21
7.1	Attività oggetto di gestione dei rischi	21
7.2	Individuazione delle attività a rischio reato	21
7.3	Risultati della gestione dei rischi.....	21
8.	Reati e comportamenti rilevanti.....	22
8.1	Delitti contro la Pubblica Amministrazione e malfunzionamento amministrativo.....	22
8.2	I Reati rilevanti	23
	Art. 314 c.p. Peculato.....	23
	Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui	23
	Art. 317 c.p. Concussione	24
	Artt. 318, 319, 320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio.....	24
	Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti	24
	Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità.....	24
	Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio	25
	Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio	25
	Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.....	25
	Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	26
	Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità	26
	Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.....	27
	Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.....	27
	Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite.....	27
9.	Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità.....	27
9.1	Contesto normativo.....	27
9.2	Definizione di whistleblowing / segnalazione	28
9.3	Scopo della procedura.....	28
9.4	Contenuto delle segnalazioni	28
9.5	Oggetto della segnalazione	28
9.6	Ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.....	29
9.7	Segnalazioni anonime.....	30
9.8	Modalità e destinatari della segnalazione.....	30
9.9	Verifica della fondatezza della segnalazione	31
9.10	Forme di tutela del segnalatore.....	31
	9.10.1 a) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalatore e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione	31
	9.10.2 b) Eccezioni all'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalatore.....	31
	9.10.3 c) Divieto di discriminazione nei confronti del segnalatore.....	32

9.11	Altri aspetti non regolamentati dalla procedura	32
9.12	Responsabilità del segnalatore	32
10.	Pubblicazione	33

1. Introduzione

Il presente *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* di Biociclo Srl (o la “Società” o anche “Biociclo”) è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e in generale illegali all’interno della Società, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto di Biociclo, la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere, con i comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini della Legge Anticorruzione (Legge n. 190 del 6.11.2012).

1.1 Legge 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

Con l’emanazione della legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state approvate le *"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte (in particolare, il G.R.E.C.O., il W.G.B. dell’O.E.C.D. e l’I.R.G. dell’O.N.U.), con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (“PTPC”).

Il Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) approvato da CIVIT¹ fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale che deve essere adottato entro il 31 gennaio 2014.

Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente – seppur in contraddizione con la legge 190/12 che impone l’obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all’art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale *“sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”*.

“Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.”

¹ Ora A.N.AC.

Biociclo controllata del Comune di Castiglione dello Stiviere, in virtù di quanto sopra citato ha predisposto il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche “PTPC”).

1.2 Elementi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (“PTPC”)

Nell'allegato 1 del PNA, “*Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione*” è riportato che “Al fine di realizzare un'azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 considerano anche il rischio di fenomeni corruttivi (par. 3.1.1 del P.N.A.) e presentano il seguente contenuto minimo:

- **individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione**, incluse quelle previste nell'art. 1 c. 16, della L.190/2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- **previsione della programmazione della formazione**, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- **previsione di procedure** per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- **individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee** ad impedire la commissione dei reati;
- **previsione dell'adozione di un Codice Etico e di Comportamento** e per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- **regolazione di procedure per l'aggiornamento del PTCP;**
- **previsione di obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del PTPC;
- **regolazione di un sistema informativo** per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell' **Amministrazione vigilante;**
- **introduzione di un sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le misure di prevenzione devono essere coerenti con gli esiti della valutazione dei rischi, prendendo in considerazione sia i potenziali eventi in cui l'ente possa essere considerato responsabile per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, sia per i reati commessi da un dipendente della società in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto (“corruzione passiva”) o corruttore (“corruzione attiva”).”

Benché le indicazioni sopra indicate siano riferite alla presenza di questi elementi anticorruzione nei modelli organizzativi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, il presente PTPC li assume come elementi per la completezza ed efficacia del Piano stesso.

2. Gli attori nazionali del contrasto alla corruzione

Con la Legge n. 190/12, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

2.1 Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata individuata nella "Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche" (Civit) - istituita dall'art. 13 del Dlgs. n. 150/09.

Dal 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore la legge 30.10.2013 n. 125, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, già di titolarità di Civit, sono assunte dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.).

Più precisamente i compiti di A.N.A.C. (ex Civit) sono i seguenti :

- a) collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il "Piano nazionale Anticorruzione" predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della Corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli Organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/01, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai Codici di comportamento e ai Contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del Dlgs. n. 165/01, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge n. 190/12;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla Legge n. 190/12 e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

2.2 Dipartimento della Funzione pubblica

All'attività di contrasto alla Corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le Linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con DPCM:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della Corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il “*Piano Nazionale Anticorruzione*”, anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di cui alla lett. a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge n. 190/12, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei Settori particolarmente esposti alla Corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo in capo ai Dirigenti pubblici, anche esterni.

3. Analisi del contesto

3.1 Contesto esterno

Biociclo opera sul territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere ed è soggetto al controllo di questo ente. Il Comune è inserito in un contesto produttivo vitale e si inserisce in una delle zone di maggior benessere a livello non solo regionale ma anche nazionale. L’analisi del contesto parte dall’esame di un territorio di ampia scala, quindi non solo limitato alla realtà comunale ma guardando anche una logica di interazione con i territori limitrofi. Il tessuto economico regionale, pur non estraneo all’attuale crisi economica, rappresenta un bacino d’investimenti solido. La Regione Lombardia si caratterizza per essere la maggior piazza finanziaria nazionale e di colloca tra le regioni italiane di maggior benessere.

Il territorio lombardo è inoltre un’area ove la gestione di grandi quantità di rifiuti non sfugge all’attenzione di imprenditori spregiudicati e della criminalità organizzata, facendo occasionalmente rilevare episodi di smaltimento di rifiuti speciali in cave “compiacenti”, previa fittizia declassificazione. Più in generale, la criminalità ambientale trova spesso appoggio nella corruzione di funzionari pubblici, per ottenere le autorizzazioni necessarie per operare anche nel campo delle costruzioni, alimentando il ciclo illegale del cemento. Il Comune di Castiglione delle Stiviere, pur insistendo sul territorio della Provincia di Mantova, si trova in una collocazione geografica particolare. Fattori quali la vicinanza con la Provincia di Brescia e la presenza di importanti vie di comunicazione comportano che la zona sia influenzata da condizioni presenti in contesti anche non attigui. In effetti, nella Provincia di Mantova non risulta il radicamento da parte di sodalizi mafiosi, anche se la diffusa condizione di benessere, non esclude la possibile attrattiva da parte di soggetti provenienti da altre regioni e dediti alla commissione di attività delittuose.

Biociclo svolge prevalentemente la propria attività a favore dei soci e pertanto i rischi connessi ad infiltrazione mafiosa sono molto limitati e, comunque, il controllo da parte dei soci favorisce a limitare tale rischio.

3.2 Contesto interno

Biociclo nasce nel 2000 dall’accordo fra tre società pubbliche: INDECAST, Garda Uno e TEA spa di Mantova, per realizzare un impianto che potesse soddisfare le esigenze di trattamento dei rifiuti organici prodotti dai territori ove operano le stesse e porsi anche sul libero mercato, soprattutto nella commercializzazione dell’ammendante compostato prodotto.

Biociclo è un impianto di compostaggio, tecnologicamente all'avanguardia, la cui funzione consiste nel trasformare, tramite un processo naturale aerobico, i rifiuti vegetali e gli scarti organici di cucina in compost, ottenendo un fertilizzante da poter impiegare in agricoltura, nel vivaismo e nell'orto.

L'impianto è in grado di trattare 45.650 ton/a di rifiuto di cui 13.692 ton/a di scarto ligneocellulosico, 31.948 ton/a di frazione organica selezionata e fanghi biologici ed agroalimentari.

La struttura occupa una superficie di circa 31.000 mq. La durata del processo biologico di trasformazione per ottenere il compost è di 90 giorni e la fase accelerata del processo stesso avviene in 28 box aerati ove avviene la trasformazione del materiale.

L'impianto applica in maniera rigorosa i fondamenti basilari del processo di compostaggio allineandosi alle prescrizioni imposte dalle relative normative.


Gli schemi impiantistici sono stati definiti per la duplice opportunità di trattare congiuntamente i rifiuti e quindi alimentare una sola linea produttiva, oppure differenziare le tipologie indirizzando a processi separati la frazione organica umida selezionata (RS) ed i fanghi di depurazione: in relazione ai fattori che maggiormente incidono sulla velocità d'innescio del processo biologico e sulla sua regolare evoluzione, si possono definire differenti miscele di materie prime da inviare al compostaggio.

La produzione annua di compost prodotto si attesta intorno alle 14.000 ton/a ed i settori di impiego e commercializzazione sono l'agricoltura, l'hobbistica ed il vivaismo.

A riconoscimento della qualità del proprio lavoro, nel 2006, Biociclo ha ottenuto dal Consorzio Italiano Compostatori il Marchio Compost di Qualità per l'ammendante compostato misto.

Nel 2011, a completamento del percorso di miglioramento, Biociclo ha acquisito la Certificazione ISO 14001.

La struttura organizzativa di Biociclo, come si evince dall'organigramma allegato, prevede la seguente suddivisione:



L'organico di Biociclo è così suddiviso:

- n. 1 Direttore tecnico (con procura sicurezza/ambiente)
- n. 2 impiegate
- n. 4 operai

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Biociclo Srl

4.1 Finalità del PTPC – Accezione ampia del concetto di corruzione

Il presente PTPC di Biociclo è volto a individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e gli strumenti di prevenzione. Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività aziendale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa da soggetti esterni, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Si veda anche quanto riportato al Cap.8 (Reati e comportamenti rilevanti).

4.2 Impegno di Biociclo

L'impegno di Biociclo nella prevenzione della corruzione si attua sostanzialmente ne:

- la nomina e l'attribuzione di responsabilità al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e altri soggetti aziendali coinvolti,
- l'approvazione, diffusione e applicazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (riferimenti normativi e contenuto minimo, la struttura del Piano, il monitoraggio e riesame del Piano, gli obblighi informativi vs. l'Amministrazione vigilante, l'aggiornamento periodico del Piano).
- l'approvazione, diffusione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento per dipendenti e collaboratori.

4.3 Obblighi informativi verso l'Amministrazione vigilante

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a trasmettere tempestivamente il Piano di prevenzione della corruzione e i successivi aggiornamenti al Comune di Castiglione dello Stiviere (Amministrazione vigilante), dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e a pubblicarlo sul sito istituzionale di Biociclo Srl.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà altresì a trasmettere all'Amministrazione vigilante la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.

4.4 Formazione, informazione e comunicazione

E valutato fondamentale per l'attivazione del presente PTPC, l'ampia e partecipata conoscenza dello stesso da parte di tutti i dipendenti e collaboratori di Biociclo mediante adeguata formazione e/o informazione al fine di prevenire i rischi di corruzione che possono essere presenti in maniera anche non evidente nell'attività quotidiana.

4.4.1 Sito web e intranet

A tal fine il PTPC è reso disponibile e consultabile all'interno dell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Trasparenza", direttamente accessibile al seguente percorso:

[www.biociclo.it /amministrazione trasparente](http://www.biociclo.it/amministrazione trasparente)

La Società fornisce la più ampia diffusione al presente PTPC, pubblicandolo anche sulla propria rete intranet.

4.4.2 Informazione ai neo assunti e in fase di conferimento di incarichi

I Responsabili aziendali si fanno parte attiva nella divulgazione del PTPC, agevolando la consegna *brevi manu* dello stesso a tutti i dipendenti, collaboratori e lavoratori somministrati che per ragioni di servizio non hanno accesso a strumenti telematici.

La Società al momento dell'assunzione di ogni dipendente a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione consegna apposito documento nel quale si riepiloga la documentazione consegnata o inviata mezzo e-mail al neoassunto (Codice etico e di Comportamento, PTPC, ecc.) provvedendo ad acquisire formale dichiarazione di presa d'atto.

Analoga attenzione è prestata all'atto del conferimento d'incarichi professionali e/o di consulenza ai cui titolari è richiesta formale dichiarazione di presa d'atto del presente PTPC nella versione disponibile sul sito web istituzionale.

4.4.3 Adempimenti per la diffusione del PTPC

Annualmente, le funzioni e gli uffici di Biociclo incaricati degli adempimenti citati nel presente paragrafo, invieranno al RPCT uno specifico report sullo stato di attuazione della presente disposizione.

I dipendenti nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente PTPC traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in tema di prevenzione della corruzione.

Tutti i dipendenti sono chiamati ciascuno per il proprio ambito di competenza, nell'attività di analisi e di valutazione propositiva del Piano e delle attività a rischio.

I Responsabili aziendali sono incaricati di individuare anche tramite i collaboratori eventuali criticità e segnalarle al referente per la prevenzione della corruzione nominato per la propria area o direttamente al RPCT.

4.4.4 Formazione in tema di prevenzione alla corruzione

Nell'ambito del piano di formazione del personale, la Società definisce specifici interventi di formazione sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, previo parere favorevole espresso dal RPCT.

Sulla scorta delle informazioni e priorità fornite dalla Direzione e dai Responsabili, le iniziative d'intervento che si riferiscono alla formazione devono prevedere le seguenti aree d'azione:

- individuazione dei dipendenti e dei collaboratori esterni (in caso di outsourcing rilevanti) coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva schedulazione degli interventi di aggiornamento/allineamento alla norma;
- verifica con il supporto dei Responsabili di primo livello del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;
- sensibilizzazione verso i comportamenti finalizzati a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare focus sui temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

La formazione ha quale oggetto, sia la conoscenza normativa dei comportamenti che determinano fattispecie penali di reato, come identificati nel presente PTPC, sia la conoscenza applicata, intendendosi quella relativa ai comportamenti concreti da attuare durante la specifica attività di lavoro, nonché lo sviluppo

di mappe del rischio, finalizzate a circoscrivere gli elementi dai quali può derivare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.

E' favorito il confronto tra le esperienze e i contributi provenienti da tutti i livelli operativi della struttura di Biociclo, al fine di predisporre e coordinare all'interno della struttura societaria *best practice* che tendano a ridurre il rischio di corruzione.

Gli elementi formativi erogati i tema di prevenzione alla corruzione saranno oggetto di verifica (test) di apprendimento.

4.4.5 Pianificazione della formazione

La formazione continua e sistematica è gestita attraverso la pianificazione annuale e la successiva programmazione e attuazione degli interventi formativi.

I Consiglio di Amministrazione e la Direzione Tecnica, in base alle esigenze rilevate e tenendo conto della formazione obbligatoria, sviluppano il piano / programma di formazione quantificandone il costo da inserire in budget, valutando anche la possibilità di trovare fonti di finanziamento applicabili.

La scelta dei formatori è fatta o facendo riferimento a figure con cui si è già collaborato e che sono state valutate dai partecipanti in modo positivo, o selezionando gli enti di formazione che a catalogo offrono un programma di corso più adatto alle necessità aziendali, o valutando la disponibilità alla personalizzazione del corso in house.

La formazione erogata e le verifiche di apprendimento dei contenuti sono registrate e rilevate con documentazione dedicata.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Piano della prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto disposto dal PNA, consiste in:

- un primo corso specialistico iniziale di formazione (in aula e workshop), di durata di una giornata al primo anno di adozione del PTPC, condotto da un docente qualificato e dedicato ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, ai Responsabili di primo livello e al Responsabile della prevenzione della corruzione sui contenuti e sull'applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- una giornata di formazione specialistica e di aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione condotto da un docente o da un consulente qualificato o da un soggetto interno operante come facilitatore con partecipanti i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Responsabili di primo livello, il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili delle aree potenzialmente a rischio di corruzione, finalizzata alla verifica dell'applicazione e dell'efficacia del PTPC, dell'aggiornamento normativo del PTPC, della mappatura e della valutazione dei rischi, all'aggiornamento per le evoluzioni organizzative e per le evoluzioni nell'ambito produttivo e di erogazione dei servizi della Società e alla rilevazione di eventuali esigenze di ulteriori misure di mitigazione del rischio da implementare. La giornata in oggetto sarà successiva alla primo corso, sopra descritto e indicativamente a cadenza biennale e comunque in relazione all'urgenza di intervenire sull'adeguamento e aggiornamento del PTPC.
- un corso specialistico di formazione (in aula o on line), a cadenza almeno biennale e di durata di mezza giornata, condotto da un docente qualificato e dedicato ai restanti livelli aziendali sui contenuti e sull'applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e finalizzato in particolare a rafforzarne la consapevolezza dei comportamenti da tenere nello svolgimento della propria attività, al fine di evitare il rischio di abuso del potere del proprio incarico a vantaggio di interessi privati propri e di terzi.

4.5 Codice Etico e di Comportamento

Il Codice di comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di prevenzione della corruzione poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Il Codice va adottato dall'organo di indirizzo politico - amministrativo su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Sull'argomento, il PNA dispone di tener conto delle linee guida della CIVIT, di condividerne i contenuti con la partecipazione degli stakeholders; di prevedere regole comportamentali specifiche e calibrate sulle diverse professionalità.

Sul Codice di comportamento devono essere programmate adeguate iniziative di formazione.

L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi. Per le violazioni delle regole del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Con DPR 62/2013 è stato emanato il "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare.

La CIVIT (ANAC) con delibera n. 75/2013 ha emanato le Linee guida in materia di codici di comportamento sulla base del Regolamento citato, precisando che le stesse possono costituire anche un parametro di riferimento per l'elaborazione dei codici etici da parte degli ulteriori soggetti indicati dalla legge n. 190/2012, come ad gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

D'altronde nella tavola delle misure n. 4 allegata al PNA, riepilogativa degli adempimenti relativi ai codici di comportamento, non è previsto alcun obbligo di conformarsi da parte delle Società di diritto privato in controllo pubblico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento con prescrizioni di tipo comportamentale che sono valutate efficaci ai fini della prevenzione di comportamenti corruttivi definiti dalla L.190/2012 e dal PNA.

4.6 Sistema disciplinare

La Legge 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati da ciascuna amministrazione in conformità al nuovo Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) dà luogo a responsabilità disciplinare; quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Per i Dipendenti il sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dalla Società, è conforme a quanto previsto dai CCNL di settore e allo "Statuto dei lavoratori".

Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento verrà trattata con fermezza con la conseguente adozione di adeguate misure sanzionatorie coerentemente con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Ferma restando la promozione di azioni disciplinari connesse alla violazione del Codice Etico e di Comportamento, la Società nei casi accertati e dolosi di furto, omissione di doveri connessi all'ufficio, falsificazione o alterazione di documenti, di informazioni o di sistemi informatici, utilizzo improprio di informazioni riservate e di beni aziendali, appropriazione indebita di beni fisici e

immateriale facente parte del patrimonio aziendale, provvederà a intraprendere i provvedimenti disciplinari necessari ed eventualmente, secondo la gravità delle infrazioni commesse, a dare corso ad azioni legali nei confronti delle persone coinvolte, senza attendere l'esito dell'eventuale giudizio istaurato innanzi le competenti Autorità Giudiziarie

4.7 Altri adempimenti delle società partecipate e controllate dalla PA

La legge 190/2012 stabilisce (art.1 c. 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art.1 della Legge si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate.

Seppure non previsto dalla L. 190/2012, il PNA stabilisce la nomina di un Responsabile per l'attuazione del Piano (anche per tali società partecipate pubbliche) che può essere anche identificato con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 o con un suo componente o con un dirigente.

Inoltre, le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate - hanno l'obbligo di:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D. Lgs. 33/2013.

5. Attori di Biociclo nel contrasto alla corruzione

5.1 Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (RPCT)

L'art. 1 c. 7 della L. 190/2012 prevede la nomina del *Responsabile della prevenzione della corruzione* per tutte le Pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza (RPCT).

5.1.1 Requisiti e incompatibilità

Il Responsabile dell'attuazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione", di seguito "Responsabile della prevenzione della corruzione", deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) **autonomia e indipendenza:** sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all'interno dell'Azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e, in particolare, dell'Organo dirigente);
- b) **professionalità:** deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

5.1.2 Compiti e adempimenti del RPCT

Il "Responsabile della prevenzione della corruzione" svolge i seguenti compiti:

- a) elabora entro il 15 gennaio di ogni anno la proposta di piano, che deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione di Biociclo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) supporta i Responsabili aziendali nell'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione, incentrati sui temi dell'etica e della legalità;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del "Piano triennale di prevenzione della corruzione";
- d) verifica che, all'interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione;
- e) propone all'Amministrazione che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;
- f) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l'Amministrazione che esercita la vigilanza e la Società, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;
- g) propone la modifica del "Piano", anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;

- h) riferisce sull'attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quanto l'Organo di indirizzo politico lo richieda;
- i) svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 e di quelli introdotti dal D. Lgs. n. 33/13, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, essendo stato nominato dall'Organo di amministrazione altresì Responsabile della Trasparenza (Dlgs. n. 33/13);
- j) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al presente "Piano", che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs. n. 39/13, rubricato "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190".

Al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti, della Legge n. 190/12.

5.1.3 Funzioni, poteri e responsabilità del RPCT

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo, al RPCT deve essere assicurato un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate e qualificate risorse umane, e adeguate dotazioni strumentali e finanziarie.

La Legge ha considerato essenziale la figura del responsabile, come soggetto idoneo ad assicurare il funzionamento del sistema di prevenzione, attribuendo a tale ruolo le seguenti funzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo d'indirizzo politico – Consiglio di amministrazione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- promuovere, d'intesa con il dirigente (responsabile) competente, la mobilità interna degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Qualora il RPCT fosse individuato in una figura interna dirigenziale, a fronte dei compiti attribuiti, la Legge 190/2012 prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

In particolare, all'art. 1, c. 8, della L.190/2012 si prevede una responsabilità dirigenziale per la mancata predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti.

All'art. 1, c. 12 si prevede, inoltre, l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa per il caso in cui all'interno della società vi sia stata una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano triennale di prevenzione e di averne osservato le prescrizioni e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

L'art. 1, c. 14, individua una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano" e una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala:

- (in qualità di responsabile – anche - della trasparenza) una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- il mancato rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (art. 15 del d.lgs. 39/2013).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Piano sono "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale", nonché "eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

È esclusa la responsabilità ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al c. 1 dell'art. 46, sia "dipeso da causa a lui non imputabile".

L'esistenza di una responsabilità dirigenziale connessa alla predisposizione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza rende necessario un collegamento tra l'adempimento normativamente richiesto e gli obiettivi individuati nell'incarico dirigenziale, ai fini della retribuzione variabile e di risultato come previsto dai CCNL applicabili. Delibera di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione di Biociclo Srl.

Il provvedimento di nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione (CdA), quale organo d'indirizzo politico.

La nomina del Responsabile è comunicata al Comune di Castiglione dello Stiviere ed è pubblicata sul sito internet di Biociclo Srl.

5.2 Gli altri soggetti coinvolti

5.2.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Biociclo Srl ("CdA") è l'organo d'indirizzo che nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano della prevenzione della corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal responsabile con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

5.2.2 Responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai Responsabili delle aree (processi e attività) a rischio corruzione individuati nel presente Piano sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT con conseguenti obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del PTPC, nonché l'obbligo di tempestiva comunicazione al RPCT di fatti o circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del presente PTPC.
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT, anche mediante proposte volte all'introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.

I Responsabili delle aree a rischio corruzione attestano di essere a conoscenza del PTPC e provvedono a darvi esecuzione.

In caso di conflitto d'interesse, i Responsabili delle aree a rischio devono astenersi dall'intraprendere qualunque processo decisionale, ai sensi del Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società, segnalando tempestivamente al RPCT ogni situazione di conflitto anche potenziale.

5.2.3 Dipendenti e collaboratori

I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPC, segnalando le situazioni d'illecito al proprio responsabile o alla Direzione e i casi di conflitto d'interessi che li riguardano.

5.2.4 Referenti del RPCT

Il RPCT può nominare dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione.

I Referenti supportano il RPCT nelle funzioni di vigilanza e controllo del PTPC, riferendo a esso in modo da creare un meccanismo di comunicazione (input) e informazione (output) per l'esercizio dell'attività di prevenzione che sia diffuso in tutte le aree / uffici aziendali.

5.3 Validità e aggiornamenti

Il Piano proposto dal RPCT è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Biociclo entro il 31 gennaio di ogni anno² e comunicato all'Amministrazione vigilante.

Il PTPC ha validità triennale e deve essere aggiornato con cadenza annuale e ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società.

La caratteristica sostanziale del PTPC consiste nella prevenzione delle attività a rischio; a tal fine e con cadenza almeno annuale i Referenti per la prevenzione della corruzione di Biociclo, mediante incontri con il RPCT effettuano una verifica della mappatura del rischio, in modo da garantire un costante monitoraggio dell'andamento dei processi delle funzioni aziendali a cui sono preposti

² Art. 1, comma 8, L. n. 190/12.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori ³:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali della Società (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PTPC del Comune di Castiglione delle Stiviere⁴.

6. Adempimenti in tema di trasparenza

6.1 Responsabile della trasparenza e suoi adempimenti

L'art. 10 del d.lgs. n. 33 prevede che il ruolo di Responsabile della trasparenza sia svolto, di norma, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e che il Piano Triennale di Trasparenza ed Integrità (P.T.T.I.) costituisca, di norma, una sezione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione.

In tale veste il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento del Piano Triennale di Trasparenza ed Integrità (P.T.T.I.); al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione), all'O.I.V., all'Autorità nazionale anticorruzione e i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

I Responsabili di Biociclo garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il RPCT ha facoltà di nominare propri Referenti Anticorruzione e per la Trasparenza, che hanno obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e aggiornare nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il RPCT non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile e potrà compiere verifiche a campione senza preavviso circa il rispetto degli obblighi di legge.

La Società ha provveduto all'adeguamento del sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "Trasparenza". Le funzioni e gli uffici di Biociclo eseguono un processo di raccolta e monitoraggio interno tra tutti gli uffici interessati, pubblicando quanto richiesto e implementando le esistenti sottosezioni del sito.

³ PNA - § B.1.1.10.

⁴ Autorità Vigilante.

Tutti i file e gli elenchi presenti sul sito istituzionale devono essere pubblicati in formato aperto come previsto dalla normativa in materia.

Tutti i Responsabili aziendali devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare collaborando al periodico monitoraggio e predisponendo le informazioni richieste.

6.2 Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 190/2012

La legge 190/2012 prevede una serie di obblighi di pubblicazione relativamente alle seguenti informazioni:

- informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1 comma 15);
- bilanci e conti consuntivi (art. 1 comma 15)
- costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1 comma 15);
- autorizzazioni o concessioni (art. 1 comma 16);
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (comma 16): in quest'ambito, sono da pubblicare: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera/servizio/fornitura (art. 1 comma 32);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1 comma 16);
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 1 comma 16);
- risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1 comma 28)
- indirizzo di PEC (art. 1 comma 29).

La Legge 190/2012 prevede che con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione saranno individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli obblighi sopra citati e le relative modalità di pubblicazione.

7. Gestione dei rischi

7.1 Attività oggetto di gestione dei rischi

In sede di prima applicazione Biociclo ha ritenuto a rischio corruzione i processi inerenti l'articolo 1 comma 16 lett. b), c), d) della L. n. 190/2012, in quanto compatibili con le attività della Società come previste nello Statuto.

7.2 Individuazione delle attività a rischio reato

In particolare, le aree esaminate sono state le seguenti ⁵:

• **AREA (A) Acquisizione e progressione del personale:**

- 1 Assunzione / reclutamento del personale a tempo indeterminato
- 2 Progressione di carriera

• **AREA (B) Affidamento di lavori, servizi e forniture:**

- 3 Affidamento in economia di forniture, servizi, lavori (procedura negoziata - sottosoglia)
- 4 Affidamento altri incarichi professionali
- 5 Pagamenti
- 6 Emissione note di credito

• **AREA (C) Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati:**

Nessun processo.

• **AREA (D) Altri processi⁶**

- 7 Predisposizione buste paga e rimborsi
- 8 Gestione della cassa
- 9 Gestione richieste di accesso agli atti
- 10 Accettazione e controllo dei rifiuti compostabili
- 11 Verifiche ispettive di soggetti pubblici

Le attività di cui sopra sono aggiornate con cadenza annuale.

7.3 Risultati della gestione dei rischi

In allegato la presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Biociclo Srl è riportato il documento denominato "Gestione dei rischi" in cui sono riportate in via sintetica le seguenti attività condotte da Gruppo di lavoro appositamente formato :

⁵ Le Aree (A), (B), (C) sono aree per le quali sono da definirsi delle "misure obbligatorie" o "generali".

⁶ L'Area (D) includono processi che rendono necessarie "misure ulteriori" o "specifiche". Si veda Scheda relazione RPC pubblicata sul sito della Società.

- Mappatura dei processi sensibili (sono stati individuati 11 processi a rischio sulla base di una serie di interviste i cui verbali con gli Amministratori e i Responsabili funzionali sono parte integrante del presente Piano Triennale),
- Valutazione del livello di rischio (individuazione della gravità o dell'entità del rischio: basso, medio, alto per ogni processo),
- Misure di mitigazione da attuare (il rischio basso è stato ritenuto un rischio accettabile essendo state poste in essere tutte le misure valutate necessarie e sufficienti per impedire l'evento, qualora sia stato rilevato un rischio superiore – medio o alto – è stato necessario prendere la messa in campo delle ulteriori misure di mitigazione, qui riportate).

Per la rilevazione dei risultati si rimanda all'allegato citato: "Gestione dei rischi".

8. Reati e comportamenti rilevanti

8.1 Delitti contro la Pubblica Amministrazione e malfunzionamento amministrativo

Il presente "*Piano per la prevenzione della corruzione*" ha una finalità di prevenzione e di contrasto a fenomeni corruttivi e di trasparenza nella conduzione delle attività sociali poiché la Società è da considerare "ente di diritto privato in controllo pubblico" (legge 190/12).

Il codice penale disciplina i delitti commessi contro la Pubblica Amministrazione prevedendo al Capo I quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-335bis) e al Capo II quelli dei privati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 336-356).

In questo senso sono stati presi in considerazione i reati indicati nel Capo I, Titolo II del Codice penale ovvero quei reati, altrimenti indicati dalla legge 190/12, che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dalla Società e rintracciabili in alcuni reati del Capo II, Titolo II del Codice penale

Come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato e includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Da ciò consegue che le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il PNA prevede che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale o regionale/locale siano tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

In virtù di quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012, nel Libro II, Titolo II, Capo I codice penale e in considerazione della realtà operativa propria della Società, le figure di delitti in danno della Pubblica

Amministrazione che possono assumere rilievo in quanto commesse da soggetti appartenenti a Biociclo sono individuate nelle seguenti fattispecie di reato:

8.2 I Reati rilevanti

Art. 314 c.p. Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso il funzionamento dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, in quanto la prima figura ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procura fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalsi in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versa, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione poiché in questa fattispecie il privato subisce la condotta intimidatoria del Pubblico Ufficiale.

Artt. 318, 319, 320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni (art. 318 c.p.).”

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (art. 319 c.p.)”

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. (art. 320 c.p.)”

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell' Incaricato del Pubblico Servizio.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è una novità sia nel sistema della responsabilità penale delle persone fisiche sia in quello della responsabilità da reato degli enti e le due innovazioni sono collegate. L'introduzione dell'art. 319-quater C.P. consegue alla scomposizione dell'originariamente unitaria condotta di concussione in due fattispecie distinte sul piano della condotta, dei soggetti attivi e della risposta sanzionatoria.

Prima della legge 190 del 2012, la concussione, declinata nelle forme della costrizione e dell'induzione, non prevedeva la punibilità del soggetto privato, considerato vittima della condotta illecita del pubblico agente. Il legislatore ha circoscritto la concussione alla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Nell'ipotesi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, invece, è punito anche il privato, pur se con una sanzione sensibilmente inferiore a quella prevista per il pubblico agente (reclusione fino a tre anni a fronte della reclusione da tre a otto anni prevista per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). È indubbio che sulla scelta del legislatore di punire il privato indotto a dare o promettere utilità abbiano influito le raccomandazioni internazionali.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni . La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

È comunque necessario che l'atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio.

Può dunque integrare il delitto in parola l'omessa astensione di un membro della commissione di esame delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente, così come la dolosa elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite.

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall'art. 13 del Codice degli Appalti richiama l'art. 326 c.p.

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività. Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 accanto alle tradizionali figure in materia di reati contro la P.A., in adempimento alle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione, ha affiancato il nuovo reato di cui all'art. 346 bis c.p., rubricato “traffico di influenze illecite”.

L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

9. Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità

9.1 Contesto normativo

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste nel presente *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* di Biociclo.

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis.1, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*”, in virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come “*whistleblowing*”.

Biociclo pur non rientrando nelle amministrazioni pubbliche, si conforma alle indicazioni dell'A.N.AC. 7: “*In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti, eventualmente nell'ambito del modello “di cui al d.lgs. n. 231/2001”, di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle presenti “Linee guida”*”.

⁷ “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” - Determinazione n.6 del 28 aprile 2015.

In questo senso il Codice Etico e di Comportamento di Biociclo, che, nel sancire i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta dei Destinatari e dei Dipendenti, prevede l'obbligo di segnalare situazioni d'illecito, all'interno della Società, di cui siano venuti a conoscenza.

9.2 Definizione di whistleblowing / segnalazione

Nella presente procedura, con l'espressione "whistleblower" o "segnalatore" si fa riferimento al dipendente o al soggetto esterno che segnala, agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse della Società.

La segnalazione (o whistleblowing), nell'ambito di un'Amministrazione pubblica o, come nel caso di Biociclo, di un Ente di diritto privato in controllo pubblico, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalatore contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli all'Ente di appartenenza.

9.3 Scopo della procedura

La presente procedura è volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare il segnalatore qualora sia dipendente della Società.

S'intendono rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto da parte dei dipendenti, ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, la procedura fornisce indicazioni operative al segnalatore circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela previste dall'ordinamento.

9.4 Contenuto delle segnalazioni

Il segnalatore deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti possano procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

9.5 Oggetto della segnalazione

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».

Ad avviso dell'A.N.AC., le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla

rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Quindi secondo le valutazioni dell'Autorità, le tipologie di condotte che possono essere oggetto di segnalazione sono quindi più ampie delle ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari (disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale) e includono anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, anche l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo.

Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nel Piano nazionale anticorruzione di A.N.AC., volti a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Biociclo inoltre richiede di segnalare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- poste in essere in violazione del Codice etico e di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale concreto alla Società;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente, purché connesso all'attività della Società; o che rechino pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti.

La segnalazione non deve riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni / istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro.

9.6 Ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni propria fase (dalla ricezione, alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione o l'A.N.AC. dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede, infatti, che nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante non possa essere rivelata *«senza il suo consenso»*, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Solo se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione l'identità può essere rivelata, ove la sua conoscenza sia *«assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato»*.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'A.N.AC. ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba avviarsi, all'interno delle amministrazioni, con l'invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La norma, invero, indica che, qualora il segnalante non effettui una denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.AC., *«riferisca al proprio superiore gerarchico»*. Ad avviso dell'Autorità, nell'interpretare il disposto normativo si deve tener conto anzitutto del fatto che, a livello amministrativo, il sistema di prevenzione della corruzione fa perno sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione: egli è da considerare quale soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di

predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l'attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti.

Occorre, in secondo luogo, tener conto che in amministrazioni con organizzazioni complesse gli uffici e i relativi livelli gerarchici sono molteplici con le conseguenti criticità organizzative nella realizzazione di un efficace sistema di tutela dell'identità dei segnalanti. Tenuto conto della *ratio* della norma, del ruolo e delle responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della necessità di non aggravare le amministrazioni con eccessivi vincoli organizzativi, in attesa di un intervento legislativo in tal senso, l'Autorità ritiene altamente auspicabile che le amministrazioni e gli enti prevedano che le segnalazioni vengano inviate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, le amministrazioni sono tenute ad introdurre nei Codici di comportamento (adottati ai sensi dell'art. 54, co. 5, del citato d.lgs. 165/2001) forme di responsabilità specifica sia in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione sia nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni e che fanno parte, per esigenze di tutela del segnalante, di un gruppo ristretto a ciò dedicato.

9.7 Segnalazioni anonime

Sono accettate anche segnalazioni anonime, ossia prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, solo qualora esse siano relative a fatti di particolare gravità e con contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, verificabile e – ove possibile – supportato da elementi probatori, a tutela del denunciato, sufficientemente circostanziate e caratterizzate dall'indicazione di precisi elementi fattuali.

Le segnalazioni anonime anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti.

9.8 Modalità e destinatari della segnalazione

La segnalazione può essere indirizzata:

- a) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di Biociclo;
- b) al Responsabile della struttura / ufficio di appartenenza.

La segnalazione, in qualsiasi modo presentata, deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione al quale è affidata, in via riservata, la sua protocollazione e registrazione.

Qualora il segnalatore rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, rpc@biociclo.it
In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- b) a mezzo del servizio postale; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" e sia indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

9.9 Verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture interne e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui soggetti verificatori pubblici quali il Comando dei Vigili Urbani o soggetti privati esercenti attività di controllo aziendale o auditing).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che in seduta congiunta esamineranno il caso presentato dal RPC e provvederanno a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) ai Responsabili della Risorse Umane e dei Sistemi Informativi e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

9.10 Forme di tutela del segnalatore

9.10.1 a) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalatore e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del segnalatore è, inoltre, sottratta al diritto di accesso. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione.

9.10.2 b) Eccezioni all'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalatore

L'identità del segnalante può essere rivelata nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e

delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), come previsto dall'art. 54 bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001.

La tutela non trova applicazione, in sostanza, nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave.

Poiché l'accertamento delle intenzioni del segnalante è complesso, l'Autorità (A.N.AC.) ritiene che, secondo i principi generali, debba sempre presumersi la buona fede, salvo che non sia del tutto evidente che il segnalante nutra interessi particolari e specifici alla denuncia, tali da far ritenere che la sua condotta sia dettata da dolo o colpa grave. In ogni caso, qualora nel corso dell'accertamento dei fatti denunciati dovessero emergere elementi idonei a dimostrare che il segnalante ha tenuto un comportamento non improntato a buona fede, le tutele previste all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (ivi inclusa la garanzia della riservatezza dell'identità) cessano i propri effetti.

9.10.3 c) Divieto di discriminazione nei confronti del segnalatore

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'amministrazione.

Il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- a) al Consiglio di Amministrazione,
- b) al Collegio Sindacale,
- c) e al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione.

Gli organi societari lettere a) e b), con il supporto del Responsabile della struttura, valuteranno tempestivamente l'opportunità / necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

9.11 Altri aspetti non regolamentati dalla procedura

Per quanto non regolamentato dalla normativa applicabile e dalla presente procedura, Biociclo e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione faranno riferimento alle "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*"

9.12 Responsabilità del segnalatore

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalatore nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo

scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

10. Pubblicazione

Il PNA prevede che i “*Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale*” (§ 3.1 pag. 34).